

# **Ruzzo Reti S.p.A.**

**TERAMO**  
**Via N. Dati, 18**

---

## **CONFERIMENTO INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI**

### **Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma ad esperti esterni**

- Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Presupposti per il conferimento degli incarichi
- Art. 3 - Requisiti per il conferimento degli incarichi
- Art. 4 - Procedure per il conferimento degli incarichi
- Art. 5 - Conferimento di incarichi senza procedura comparativa
- Art. 6 - Contratto di incarico
- Art. 7 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 8 - Proroga del contratto
- Art. 9 - Pubblicità dell'affidamento degli incarichi
- Art. 10 - Entrata in vigore

#### **Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione.
2. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso la Società. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare la Società e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale;
3. La competenza all'affidamento degli incarichi spetta al Consiglio di Amministrazione;

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
- a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno;
  - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso);
  - c) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge, fermo restando comunque l'obbligo di effettuare, in tali casi, una valutazione comparativa;
  - d) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio della Società, fermo restando, in via ordinaria, il ricorso a personale dipendente di idonea qualifica;
5. Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità.

## **Art. 2 - Presupposti per il conferimento degli incarichi**

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze della Società e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Società;
  - b) il dirigente competente deve avere preliminarmente accertato, secondo le modalità ritenute più adeguate, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nell'organico della Società;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del comma 1 sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del piano di gestione o analogo documento, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di formulare, nel corso

dell'anno, indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni regolate dal presente regolamento.

3. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali previste nello Statuto o in un programma approvato dall'Assemblea;

### **Art. 3 - Requisiti per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi regolati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idonea abilitazione e aver maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire;
2. La stipulazione di contratti d'opera è ammessa esclusivamente per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

### **Art. 4 - Procedure per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di curricula professionali degli esperti, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da un eventuale colloquio con i candidati. Nei casi in cui si debba scegliere un libero professionista iscritto ad un albo oppure nei casi in cui il valore della prestazione non sia facilmente predeterminabile, l'incarico può essere conferito previa valutazione, in aggiunta al curriculum professionale, anche delle offerte economiche.
2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
  - a) avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare secondo le modalità più opportune e, comunque, mediante pubblicazione sul sito internet della Società.  
Nel caso di incarichi di importo superiore a € 20000,00 (iva e oneri accessori esclusi), l'avviso di selezione è altresì pubblicato per estratto su un quotidiano a diffusione regionale o locale;
  - b) procedura negoziata fra almeno tre soggetti. In tale caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 3;
3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o la lettera di invito contengono:
  - a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
  - b) i requisiti richiesti;
  - c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può

- aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
  - d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
  - e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione;
4. Il Consiglio di Amministrazione, competente all'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche.

#### **Art. 5 - Conferimento di incarichi senza procedura comparativa**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, il Consiglio di Amministrazione competente può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando l'incarico sia di importo inferiore o pari a € 20.000,00 ( I. V. A e oneri accessori esclusi) e quando ricorra una delle seguenti situazioni:
- a) quando le procedure selettive di cui all'art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
  - b) in caso di particolare, comprovata ed effettiva urgenza non imputabile alla Società, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure comparative di cui all'art. 4;
  - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
2. Qualora, in relazione al tipo di incarico da conferire, vi siano più soggetti in possesso dei requisiti, gli incarichi in via diretta debbono essere, di regola, conferiti secondo il criterio della rotazione.

#### **Art. 6 - Contratto di incarico**

1. Il Direttore Generale stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo o di prestazione occasionale. I contratti devono contenere i seguenti elementi minimi:
- a) generalità del contraente;
  - b) l'oggetto della prestazione professionale;
  - c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
  - d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
  - e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
  - f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso.

2. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che la Società ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.
3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa della Società, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

#### **Art. 7 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

#### **Art. 8 - Proroga del contratto**

1. La proroga del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto;

#### **Art. 9 - Pubblicità dell'affidamento degli incarichi**

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche on line, sul sito della Società;

#### **Art. 10 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione on line, sul sito della Società.